



DETERMINAZIONE n. 12 del 19 GEN. 2016

INPS - UFF. CO.CC. - Pervenuto il 19 GEN. 2016

OGGETTO: Modifica determinazioni presidenziali n. 151/2015 (Adozione del Regolamento del Fondo PSMSAD) e n. 159/2015 (Fondo PSMSAD - contributo associativo e tassa di iscrizione anno 2016)

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;


Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il comma 16 del citato art. 7 del D.L. n. 78/2010 che ha disposto, a far data dal 31 maggio 2010, la soppressione dell'Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (ENAP-PSMSAD), il trasferimento delle relative funzioni all'ENPALS e l'istituzione presso lo stesso, ad evidenza contabile separata, del Fondo PSMSAD;

Visto l'art. 21, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

Visto il Regolamento del Fondo assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD), adottato con determinazione presidenziale n. 151 del 20 novembre 2015;



Vista la determinazione presidenziale n. 159 del 9 dicembre 2015 con cui è stato stabilito - in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del citato regolamento - il contributo associativo e la tassa di iscrizione al Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (Fondo PSMSAD) per l'anno 2016;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 0019259 del 21 dicembre 2015 e con nota prot. n. 0019403 del 22 dicembre 2015 in merito rispettivamente alla determinazione 151/2015 e alla determinazione 159/2015;

Tenuto conto, altresì, delle osservazioni formulate dal Collegio dei Sindaci in merito alla suddetta determinazione presidenziale 151/2015;


Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

1) di modificare il Regolamento del Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (Fondo PSMSAD), adottato con determinazione presidenziale n.151 del 20 novembre 2015, come segue:

- l'art. 4, secondo alinea del comma 1: *"determina l'ammontare della tassa di iscrizione una tantum e del contributo annuale da sottoporre al Ministero vigilante del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'approvazione, che si intenderà tacitamente acquisita decorsi trenta giorni dalla sua trasmissione; ciò al fine del rispetto dei termini di cui all'art. 14 commi 1, 2 e 3"*, è così sostituito:
"- determina l'ammontare della tassa di iscrizione una tantum al Fondo e del contributo annuale";
- l'articolo 5, comma 5: *"Le Commissioni durano in carica tre anni. I componenti di dette Commissioni possono essere rinnovati per una sola volta, è così sostituito:
"Le Commissioni durano in carica tre anni e i componenti non possono essere rinnovati";*
- l'articolo 7, comma 1: *"La riunione di ciascuna Commissione è presieduta dal Presidente della Commissione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente"*, è così sostituito:
"La riunione di ciascuna Commissione è presieduta dal Presidente della Commissione";
- l'articolo 40, lettera c) del comma 1: *"c) i proventi di cui alla legge 22.04.1941, n. 633"*, è così sostituito:




"c) i proventi di cui agli articoli 149 e 154, comma 2 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941".

Il Regolamento del Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (Fondo PSMSAD), così come sopra modificato, è allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante;

2) di modificare la determinazione presidenziale n. 159 del 9 dicembre 2015, avente ad oggetto *"Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (Fondo PSMSAD). Contributo associativo e tassa di iscrizione anno 2016"*, eliminando dal dispositivo l'ultimo capoverso: *"La presente determinazione sarà inviata per l'approvazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento sopra citato"*.

La presente determinazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 8 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL PRESIDENTE
prof. Tito Michele Boeri



Regolamento del Fondo di assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (Fondo PSMSAD)

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina scopi e modalità operative del Fondo assistenza e previdenza Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici (di seguito denominato Fondo PSMSAD).

SEZIONE PRIMA

IL FONDO PSMSAD

Art. 2

Disciplina del Fondo PSMSAD

1. Il Fondo PSMSAD è stato istituito con l'art. 7, comma 16 del decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010, ad evidenza contabile separata, presso l'Ente Nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e successivamente trasferito presso l'INPS a seguito della soppressione dell'ENPALS e della conseguente attribuzione delle relative funzioni all'Istituto, disposta dall'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Art. 3

Scopo del Fondo PSMSAD

1. L'INPS si propone di sostenere gli iscritti al Fondo PSMSAD nella loro attività professionale, promuovendone – ove necessario in collaborazione con istituzioni aventi scopi simili in Italia e all'estero – la formazione, il perfezionamento e l'affermazione in campo nazionale ed internazionale nonché di individuare percorsi idonei ad assicurare agli stessi una tutela assistenziale e previdenziale.
2. Le prestazioni di carattere previdenziale a favore degli iscritti al Fondo PSMSAD saranno disciplinate ove siano espressamente previste da norme di rango primario.

3. L'INPS, attraverso il Fondo PSMSAD, orienta la propria attività alla valorizzazione delle giovani generazioni di artisti, agevola la libera partecipazione di tutti gli iscritti alla attività culturale artistica, garantisce piena libertà di idee e forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione della cultura presso fondazioni, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università, incentiva particolari iniziative che segnalano carattere di innovazione, ricerca e sperimentazione nelle attività artistiche contemplate.
4. L'INPS decide sulle istanze di iscrizione al Fondo PSMSAD e a favore degli iscritti:
 - a) organizza e/o patrocina manifestazioni artistiche, musicali, letterarie e teatrali;
 - b) assegna provvidenze economiche, premi di incoraggiamento o di operosità e contributi alle spese per viaggi di studio o di perfezionamento a singoli o gruppi di iscritti;
 - c) cura la costituzione e la conservazione di una biblioteca di opere letterarie e teatrali, di un archivio discografico e nastrografico con la registrazione di esecuzioni musicali, letture poetiche, realizzazioni teatrali, di una raccolta di opere d'arte contemporanee acquisite per donazione. Quanto sopra si estende ad altre attività nel settore artistico possa essere realizzato avvalendosi di nuove tecnologie, favorendone con ogni mezzo la utilizzazione da parte degli studiosi e, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, mettendo detto materiale a disposizione delle scuole, dei musei, degli istituti di cultura, dei circoli aziendali;
 - d) promuove la ideazione e la realizzazione di manifestazioni artistiche interdisciplinari;
 - e) assume iniziative per favorire la edizione e la coedizione delle produzioni letterarie, drammatiche, musicali e di cataloghi d'arte visiva degli iscritti;
 - f) promuove e organizza seminari, corsi di formazione tematici, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, sostiene tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra gli iscritti al Fondo PSMSAD, il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico.

Art. 4 Competenze

1. Il Presidente dell'Istituto, nello svolgimento delle funzioni a lui attribuite dall'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31.5.2010 n. 78:
 - nomina i componenti delle quattro Commissioni Tecniche di settore di cui alla SEZIONE SECONDA del presente Regolamento;
 - determina l'ammontare della tassa di iscrizione una tantum al Fondo e del contributo annuale.

2. La Direzione centrale Credito e Welfare:
 - determina sulle domande di iscrizione al Fondo PSMSAD;
 - adotta i provvedimenti in relazione alle attività previste dal precedente art. 3, comma 4, lett. a), b), d), e) e f).
3. La Direzione centrale Risorse strumentali:
 - adotta i provvedimenti in relazione alle attività previste dal precedente art. 3, comma 4, lett. c).

SEZIONE SECONDA

LE COMMISSIONI TECNICHE

Art. 5

Nomina e Composizione

1. Sono istituite quattro Commissioni tecniche, una per ciascuna delle categorie di artisti rappresentate nel Fondo (Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici).
2. Ogni Commissione tecnica è composta da tre membri esperti, nominati dal Presidente dell'Istituto tra personalità di indiscusso prestigio nei settori di attività del Fondo in relazione alla riconosciuta e notoria competenza professionale ed artistica, che esercitino o abbiano esercitato l'attività artistica in forma prevalente, continuativa e non occasionale nell'ambito delle categorie dei Pittori e Scultori, dei Musicisti, degli Scrittori e degli Autori Drammatici.
3. Ai fini dell'individuazione dei componenti le Commissioni, l'INPS potrà procedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un avviso pubblico.
4. I Componenti le Commissioni durante il periodo in cui ricoprono l'incarico non possono presentare istanze di prestazioni assistenziali di cui al presente Regolamento.
5. Le Commissioni durano in carica tre anni e i componenti non possono essere rinnovati.
6. In caso di morte, dimissioni o sopravvenuta incapacità ad esercitare le funzioni attribuite, di uno o più componenti delle Commissioni durante i tre anni, il Presidente dell'Istituto provvede alla sostituzione degli stessi per il restante periodo. Pertanto, le Commissioni scadono tutte alla stessa data.

Art. 6 Convocazione

1. Ciascuna Commissione viene convocata, a cura della Direzione Centrale Credito e Welfare, dal Presidente di cui al successivo art. 7 mediante avviso - da comunicarsi per PEC almeno dieci giorni prima della riunione - nel quale vengono indicati gli argomenti all'ordine del giorno ed al quale viene allegata la relativa documentazione.
2. Ciascuna Commissione viene convocata entro venti giorni dalla scadenza del termine di trasmissione delle istanze, di cui agli artt. 18 e 28 del presente regolamento, sulle quali la Commissione medesima è competente a deliberare il prescritto parere.
3. Le riunioni delle Commissioni, qualunque sia l'argomento da trattare, possono svolgersi anche per teleconferenza, a condizione che:
 - sia consentito al Presidente di svolgere i propri compiti;
 - sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante (di cui al successivo art. 7) di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
4. Verificatisi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 7 Presidenza

1. La riunione di ciascuna Commissione è presieduta dal Presidente della Commissione.
2. Spetta al Presidente verificare la regolarità della costituzione della commissione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento della riunione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.
3. Il Presidente nomina un segretario anche non componente della Commissione con funzioni di verbalizzante.

Art.8 Costituzione

1. Ogni riunione della Commissione Tecnica è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti.
2. Nel corso della prima riunione ciascuna Commissione nomina, tra i propri componenti, il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 9 Deliberazioni

1. Ciascuna Commissione delibera con il voto favorevole di almeno due componenti.
2. Le deliberazioni della Commissione devono essere assunte in modo palese.
3. Le deliberazioni della Commissione devono constare da verbale, redatto in sede di svolgimento della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 10 Competenze

1. Ciascuna Commissione delibera pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti, in merito a:
 - possesso dei requisiti artistici e professionali dei candidati in relazione alle domande di iscrizione al Fondo PSMSAD;
 - possesso della qualità e rilevanza artistica delle attività o iniziative relative alle richieste di prestazioni assistenziali di cui al precedente art. 3 lett. a), b), d) ed e) ad eccezione delle provvidenze economiche per le quali la Commissione valuta la particolare gravità dell'evento sotto il profilo dell'impedimento allo svolgimento dell'attività artistica.
2. Ciascuna Commissione, inoltre, elabora proposte e programmi di sviluppo in relazione alle attività di cui al citato art. 3.
3. Dal verbale redatto in sede di riunione dovrà risultare in maniera esplicita e adeguatamente motivata:
 - con riferimento alle deliberazioni aventi ad oggetto le prestazioni assistenziali di cui al precedente art. 3 comma 4 lett. a), b), d) ed e), la valenza artistica, la particolarità, le connotazioni e le motivazioni specifiche, tra cui il valore promozionale dell'opera, che rendono accoglibili o meno le istanze degli iscritti;

- con riferimento alle deliberazioni aventi ad oggetto l'iscrizione al Fondo PSMSAD di cui al precedente art. 3, comma 4, i requisiti artistici e professionali dei soggetti richiedenti l'iscrizione al Fondo.

SEZIONE TERZA

ISCRIZIONE AL FONDO PSMSAD

Art. 11

Requisiti soggettivi

1. Possono essere iscritti al Fondo PSMSAD, su domanda, i cittadini italiani ed i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea che esercitino in forma prevalente e con continuità le attività di pittore, scultore, musicista, scrittore ed autore drammatico.
2. Possono essere altresì iscritti al Fondo PSMSAD i cittadini italiani e di Stati comunitari, di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, che ancora non esercitino abitualmente le attività di cui al precedente comma, ma che possano dimostrare, con adeguata documentazione, la loro potenzialità ad intraprendere le professione artistica.

Art. 12

Domanda di iscrizione e provvedimento

1. Sulla domanda di iscrizione determina la Direzione centrale Credito e Welfare, previo parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni Tecniche di settore di cui alla SEZIONE SECONDA del presente Regolamento.
2. Il provvedimento è comunicato all'istante a mezzo PEC o posta elettronica con avviso di ricevimento.
3. Affinché l'iscrizione si perfezioni e produca effetti dalla data del provvedimento della Direzione centrale Credito e Welfare, l'iscritto dovrà effettuare il pagamento della tassa di iscrizione una tantum e del contributo annuale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
4. In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione da parte della Direzione centrale Credito e Welfare, l'istante può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione, al Direttore Generale dell'Istituto, che decide con propria determinazione.

Art. 13
Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione dura un anno, dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, e si rinnova tacitamente, per ugual tempo, contestualmente al pagamento del contributo annuale.
2. In caso di prima iscrizione, indipendentemente dal giorno in cui la stessa sia determinata, il contributo è dovuto da parte dell'iscritto per l'intera annualità.

Art. 14
Cancellazione d'ufficio

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, con determinazione della Direzione centrale Credito e Welfare, è dichiarato cancellato d'ufficio dal Fondo PSMSAD l'iscritto che risulti moroso nel pagamento del contributo annuale di iscrizione.
2. Si intende moroso l'iscritto che non corrisponde all'INPS, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale, il contributo annuale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammontare dello stesso o, comunque, entro il termine del 1 marzo di ciascun anno. La Direzione Centrale Credito e Welfare provvede - entro il 31 marzo di ciascun anno, preso atto degli iscritti che entro tale termine non abbiano provveduto ad effettuare il pagamento - ad inviare a ciascuno di essi, a mezzo PEC o e-mail con avviso di ricevimento o raccomandata a/r, lettera di diffida a provvedervi entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa pagando una somma maggiorata del 25%.
3. L'importo della tassa di iscrizione e del contributo annuale si intende comunicato a ciascun iscritto con la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Istituto, entro il 31 dicembre di ciascun anno, della determinazione Presidenziale di cui al precedente art. 4.
4. Gli iscritti non possono fruire delle prestazioni previste dal Fondo PSMSAD ove essi non siano in regola con il pagamento dei contributi annuali, secondo quanto espressamente previsto per ciascuna prestazione assistenziale.
5. Coloro che abbiano perso la qualità di iscritto possono essere iscritti nuovamente, fermo il rispetto delle procedure suindicate, previo pagamento delle somme dovute per gli anni arretrati e di una penale, per ogni anno di mancato versamento, in misura pari al 50% dell'importo dovuto per ciascuna annualità di riferimento.

SEZIONE QUARTA

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI SU ISTANZA DEGLI ISCRITTI EX ART. 3 COMMA 4 LETT. A), D) ED E)

Art. 15 Ambito di attività

1. L'Istituto può:

- a) organizzare e/o o patrocinare la promozione di manifestazioni artistiche di cui all'art. 3 comma 4 lett. a);
- b) promuovere le manifestazioni artistiche interdisciplinari di cui all'art. 3, comma 4, lett. d);
- c) assumere le iniziative di cui all'art. 3, comma 4, lett. e) e, dunque, le edizioni e coedizioni di produzioni artistiche, in considerazione dell'interesse pubblico primario alla diffusione delle produzioni letterarie, drammatiche, musicali e figurative.

La realizzazione delle manifestazioni di cui ai punti a) e b) può essere attuata in collaborazione con organismi e istituzioni pubbliche o private: in tal caso i rapporti con l'organismo o l'istituzione pubblica o privata saranno regolati mediante convenzioni.

2. La presente SEZIONE disciplina le ipotesi in cui le iniziative di cui all'art. 3, comma 4 lett. a), d) ed e) sono avviate su istanza dell'iscritto.

Art. 16 Soggetti legittimati a presentare istanze

1. Può presentare istanza per accedere alle prestazioni assistenziali di cui al precedente art. 3, comma 4 lett. a), d) ed e), l'iscritto che risulti tale da non meno di sei mesi e sia in regola con il pagamento delle contribuzioni annuali.
2. Con riferimento alle manifestazioni artistiche interdisciplinari di cui all'art. 3, comma 4 lett. d), possono concorrere unitamente al richiedente, anche gruppi di autori dei quali almeno uno sia regolarmente iscritto da non meno di sei mesi e sia in regola con il pagamento delle contribuzioni annuali.
3. Dopo aver usufruito per la prima volta di una delle prestazioni assistenziali di cui alla presente SEZIONE, l'iscritto potrà presentare una nuova istanza, nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 24, solo qualora al momento della presentazione risulti iscritto senza soluzione di continuità ed in regola con il pagamento delle contribuzioni annuali.

Art. 17
Prima opera

1. L'Istituto privilegia e promuove l'attività dei giovani artisti. Conseguentemente, l'artista che non abbia compiuto trentacinque anni e che si iscrive per la prima volta al Fondo, in deroga a quanto previsto al precedente art. 16, può presentare istanza per la concessione di prestazioni assistenziali di cui all'art. 3, comma 4 lett. a), d) ed e), anche prima del decorso dei sei mesi di iscrizione, a condizione che la prestazione sia destinata a contribuire alla realizzazione dell'opera di esordio dell'artista (*cd. "prima opera"*).

Art. 18
Termini per la presentazione delle istanze

1. Le istanze devono essere presentate:
 - dal giorno 1 marzo al 31 marzo di ciascun anno per le iniziative da tenersi dal giorno 1 luglio al 30 settembre del medesimo anno;
 - dal giorno 1 giugno al 30 giugno di ciascun anno per le iniziative da tenersi dal giorno 1 ottobre al 31 dicembre del medesimo anno;
 - dal giorno 1 settembre al 30 settembre di ciascun anno per le iniziative da tenersi dal giorno 1 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo;
 - dal giorno 1 dicembre al 31 dicembre di ciascun anno per le iniziative da tenersi dal giorno 1 aprile al 30 giugno dell'anno successivo.
2. Qualora le iniziative si svolgano in un periodo comprendente più intervalli (es. inizio 28 giugno e fine 6 luglio), il termine da considerare, ai fini della presentazione dell'istanza, è quello di inizio dell'iniziativa (e dunque, nell'esempio indicato, il 31 dicembre).
3. I termini di cui sono sopra sono perentori.
4. Le istanze presentate fuori dai termini indicati sono irricevibili e alle stesse non fa seguito alcun provvedimento dell'Istituto.

Art. 19
Modalità di presentazione delle istanze

1. In attesa del rilascio delle procedure che consentono la trasmissione on-line, le istanze, predisposte compilando lo schema disponibile sul sito istituzionale dell'Istituto e corredate della documentazione richiesta quale allegati, devono essere trasmesse all'indirizzo PEC indicato sul sito istituzionale o spedite a mezzo raccomandata a/r a: INPS – Direzione Centrale Credito e Welfare - Via Ballarin n. 42 - 00142 Roma.
2. Ai fini del rispetto dei termini di cui al precedente art. 18, le raccomandate a/r devono giungere al destinatario nei termini indicati, a nulla rilevando la data di accettazione della raccomandata da parte dell'ufficio postale.
3. Entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, tutta la documentazione in originale, qualora la stessa sia stata trasmessa a mezzo PEC, dovrà essere consegnata a INPS – Direzione Centrale Credito e Welfare - Via Ballarin n. 42 - 00142 Roma.
4. Del rilascio della funzionalità che consente la trasmissione on-line delle domande verrà data idonea pubblicità.

Art. 20
Documenti da allegare alle istanze

1. Alle istanze devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) un dettagliato progetto artistico che si articoli:
 - nell'analitica descrizione dell'iniziativa e della valenza artistica della stessa, con l'indicazione dell'eventuale intervento di altre Istituzioni pubbliche o private;
 - nei seguenti allegati:
 - bozza o copia della broucher;
 - *curriculum vitae*;
 - b) un dettagliato progetto economico che si articoli:
 - nell'analitica esplicitazione delle voci di spesa per le quali si chiede l'assistenza all'Istituto;
 - nei seguenti allegati:
 - almeno tre preventivi di spesa redatti su carta intestata (datati e sottoscritti dal legale rappresentante della società o dal titolare della ditta individuale che lo redige), nel caso in cui il contributo richiesto sia inferiore o uguale a 20.000 Euro IVA inclusa;
 - almeno cinque preventivi di spesa redatti su carta intestata (datati e sottoscritti dal legale rappresentante della società o dal titolare della ditta individuale che lo redige), nel

- caso in cui il contributo richiesto sia superiore a 20.000 Euro IVA inclusa;
- c) una dichiarazione che attesti l'eventuale legame di coniugio o parentela/affinità entro il terzo grado dell'iscritto con i componenti delle Commissioni tecniche.
2. Le istanze prive di tutta la documentazione indicata al precedente comma sono irricevibili.

Art. 21

Istruttoria delle istanze

1. La Direzione Centrale Credito e Welfare acquisisce le istanze, nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 18 e predispose la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno da inviare alla Commissione tecnica competente, unitamente alla convocazione di cui al precedente art. 6, effettuata dal Presidente della Commissione.
2. La Direzione Centrale Credito e Welfare procede, altresì, all'esame dei preventivi di cui all'art. 20, comma 1, lettera b) al fine di valutare la congruità del contributo richiesto e stabilire l'importo concedibile dall'Istituto. Qualora si dovesse rilevare che i preventivi non sono, in tutto o in parte, congrui la suddetta Direzione potrà anche procedere - a titolo comparativo ed ai fini della determinazione dell'ammontare della prestazione assistenziale richiesta dall'iscritto - a richiedere autonomamente ulteriori preventivi ai fornitori iscritti nell'albo informatizzato dell'Istituto.
3. L'istruttoria delle istanze deve concludersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine trimestrale di presentazione delle istanze.

Art. 22

Determinazione della prestazione assistenziale

1. La Direzione centrale Credito e Welfare determina, sulla base della documentazione ricevuta, l'importo che l'Istituto concede all'iscritto, fermo il verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 23.
2. I preventivi presentati dall'iscritto non sono vincolanti ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

Art. 23

Liquidazione della prestazione assistenziale

1. La prestazione assistenziale concessa viene liquidata direttamente all'iscritto dalla Direzione Centrale Credito e Welfare.
2. La liquidazione è subordinata alla consegna da parte dell'iscritto alla suddetta Direzione della seguente documentazione:
 - originale della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo lo schema rinvenibile sul sito istituzionale dell'Istituto, ove lo stesso dichiara la regolare esecuzione della prestazione artistica nei termini indicati nel progetto artistico;
 - copia conforme delle fatture pagate e quietanzate, il cui importo complessivo sia superiore o uguale a quello determinato. In caso di importo complessivo inferiore, la liquidazione della prestazione non potrà avere luogo.

Art. 24

Divieti

1. Le prestazioni assistenziali di cui alla presente SEZIONE potranno essere concesse una sola volta nel corso di un anno solare e non potranno, altresì, essere concesse ad iscritti che abbiano fruito, nel corso del medesimo anno di riferimento, della concessione, di altre prestazioni assistenziali.

Art. 25

Limiti

1. Le prestazioni assistenziali di cui alla presente SEZIONE sono concesse nel rispetto degli stanziamenti determinati nel bilancio di previsione dell'Istituto.

SEZIONE QUINTA

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI SU ISTANZA DEGLI ISCRITTI EX ART. 3 COMMA 4 LETT. B)

Art. 26

Ambito di attività

1. L'Istituto può assegnare provvidenze economiche, premi di incoraggiamento o di operosità e contributi alle spese per viaggi di studio o di perfezionamento a singoli o gruppi di iscritti, di cui all'art. 3 comma 4 lett. b).

2. La presente SEZIONE disciplina le ipotesi in cui vengono assegnate le prestazioni di cui all'art. 3, comma 4, lett. b) su istanza dell'iscritto.

Art. 27

Soggetti legittimati a presentare istanze

1. Può presentare istanza per accedere alle prestazioni assistenziali di cui al precedente art. 3, comma 4, lett. b) l'iscritto che risulti tale da non meno di sei mesi e sia in regola con il pagamento delle contribuzioni annuali.
2. Il premio di incoraggiamento può essere richiesto dall'iscritto con età fino ad anni 40. Il premio di operosità può essere richiesto dall'iscritto con età superiore ad anni 40.
3. Dopo aver usufruito per la prima volta di una delle prestazioni assistenziali di cui alla presente SEZIONE, l'iscritto potrà presentare una nuova istanza, nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 33, solo qualora al momento della presentazione risulti iscritto senza soluzione di continuità ed in regola con il pagamento delle contribuzioni annuali.

Art. 28

Termini per la presentazione delle istanze

1. Le istanze devono essere presentate:
 - dal giorno 1 marzo al 31 marzo di ciascun anno;
 - dal giorno 1 giugno al 30 giugno di ciascun anno;
 - dal giorno 1 settembre al 30 settembre di ciascun anno;
 - dal giorno 1 dicembre al 31 dicembre di ciascun anno.
2. I termini di cui sono sopra sono perentori.
3. Le istanze presentate fuori dai termini indicati sono irricevibili e alle stesse non fa seguito alcun provvedimento dell'Istituto.

Art. 29

Modalità di presentazione delle istanze

1. In attesa del rilascio delle procedure che consentano la trasmissione on-line, le istanze, predisposte compilando lo schema disponibile sul sito istituzionale dell'Istituto e corredate della documentazione richiesta quale allegati, devono essere trasmesse all'indirizzo PEC indicato sul sito istituzionale o spedite a mezzo raccomandata a/r a:

INPS – Direzione Centrale Credito e Welfare - Via Ballarin n. 42 - 00142 Roma.

2. Ai fini del rispetto dei termini di cui al precedente art. 28, le raccomandate a/r devono giungere al destinatario nei termini indicati, a nulla rilevando la data di accettazione della raccomandata da parte dell'ufficio postale.
3. Entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, tutta la documentazione in originale, qualora la stessa sia stata trasmessa a mezzo PEC, dovrà essere consegnata a INPS – Direzione Centrale Credito e Welfare - Via Ballarin n. 42 - 00142 Roma.
4. Del rilascio della funzionalità che consente la trasmissione on-line delle domande verrà data idonea pubblicità.

Art. 30

Documenti da allegare alle istanze

1. Alle istanze devono essere allegati i seguenti documenti:
 - con riferimento a premi di incoraggiamento o di operosità e contributi alle spese per viaggi di studio o di perfezionamento:
 - motivata domanda, corredata di esauriente documentazione dell'attività professionale svolta nel corso dell'ultimo quinquennio oppure dei corsi di studi e degli attestati conseguiti in occasione di soggiorni all'estero;
 - *curriculum vitae*.
 - con riferimento a provvidenze economiche:
 - motivata domanda, corredata da adeguata documentazione comprovante gli eventi di particolare gravità che costituiscono impedimento alla propria attività professionale;
 - *curriculum vitae*.
2. Le istanze prive di tutta la documentazione indicata al precedente comma sono irricevibili.

Art. 31

Istruttoria delle istanze

1. La Direzione Centrale Credito e Welfare acquisisce le istanze nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 28 e predispone la

documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno da inviare alla Commissione competente, unitamente alla convocazione di cui all'art. 6 effettuata dal rispettivo Presidente della Commissione.

2. L'istruttoria delle istanze deve concludersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine trimestrale di presentazione delle istanze.

Art. 32

Determinazione della prestazione assistenziale

1. La Direzione centrale Credito e Welfare determina, sulla base della documentazione ricevuta, l'importo che l'Istituto concede all'iscritto entro i limiti di cui al successivo art. 33, comma 3.

Art. 33

Divieti e limiti

1. Le prestazioni assistenziali di cui alla presente SEZIONE potranno essere concesse non prima che siano decorsi i termini di cui appresso, rispetto ad una precedente assegnazione allo stesso titolo:
 - premio di incoraggiamento: 2 anni;
 - premio di operosità: 4 anni;
 - contributi alle spese per viaggi di studio o di perfezionamento: 2 anni;
 - provvidenze economiche: 2 anni.
2. Fermo il divieto di cui al comma precedente, le prestazioni assistenziali di cui alla presente SEZIONE non potranno essere concesse ad iscritti che abbiano fruito, nel corso del medesimo anno di riferimento, della concessione di altre prestazioni assistenziali.
3. Le prestazioni assistenziali di cui alla presente SEZIONE potranno essere erogate, ciascuna, nei limiti economici di cui appresso:
 - premio di incoraggiamento: Euro 1.800,00;
 - premio di operosità: Euro 2.580,00;
 - contributi alle spese per viaggi di studio o di perfezionamento: Euro 2.580,00;
 - provvidenze economiche: Euro 2.580,00.

Art. 34

Limiti

1. Le provvidenze economiche sono concesse nel rispetto degli stanziamenti determinati nel bilancio di previsione dell'Istituto.
2. Il premio di incoraggiamento, i premio di operosità ed i contributi alle spese per viaggi di studio o di perfezionamento possono essere concesse, anche a seguito di bando/concorso sentita la Commissione Tecnica, sempre nel rispetto degli stanziamenti determinati nel bilancio di previsione dell'Istituto.

SEZIONE SESTA

ATTIVITÀ EX ART. 3 COMMA 4 LETT. C)

Art. 35

Ambito di attività

1. La Direzione Centrale Risorse Strumentali, in raccordo con la Direzione centrale Credito e Welfare, anche su iniziativa di una delle Commissioni tecniche, può adottare delle determinazioni volte ad incrementare la biblioteca dell'Istituto di opere letterarie e teatrali, l'archivio discografico, la raccolta di opere d'arte acquisite per donazione, aggiornando semestralmente un catalogo da inviare anche al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai fini della utilizzazione didattica e divulgativa della raccolta dell'Istituto da parte di scuole, musei, istituti di cultura e circoli aziendali, previa apposita convenzione con il predetto Ministero.
2. Le raccolte e gli archivi dell'Istituto comprendono anche opere di autori non iscritti o deceduti o stranieri.

Art. 36

Limiti

1. Le attività di cui alla presente SEZIONE sono poste in essere nel rispetto degli stanziamenti determinati nel bilancio di previsione dell'Istituto.

SEZIONE SETTIMA
PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art. 37

Istituzione sezione "Fondo PSMSAD" e obblighi di pubblicità

1. Sul sito istituzionale dell'Istituto è istituita un'apposita sezione denominata "Fondo PSMSAD" al cui interno sono contenute le informazioni e i documenti di interesse per l'utenza e per gli iscritti nonché i percorsi *on line* finalizzati all'accesso ai servizi.
2. La Direzione Centrale Credito e Welfare si farà promotrice, anche d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, delle forme di pubblicizzazione del Fondo PSMSAD al fine di una maggiore conoscenza e capillare diffusione del Fondo stesso, nonché di una sempre più ampia promozione delle prestazioni cui possono accedere gli iscritti, onde favorire ed accrescere il numero degli stessi.

Art. 38

Trasparenza

1. Nell'ambito delle attività previste dal presente regolamento e nel rispetto del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza nei confronti dei propri iscritti, la Direzione Centrale Credito e Welfare cura e garantisce l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e l'accesso alle informazioni relativamente all'attività istituzionale e all'utilizzo delle risorse, con specifica indicazione delle risorse annualmente stanziare sul bilancio dell'Istituto e via via destinate ed utilizzate nei limiti in cui verranno liquidate, ai sensi del presente regolamento.
2. La Direzione Centrale competente provvede, quindi, con cadenza trimestrale, alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati concernenti l'attività del Fondo PSMSAD.

SEZIONE OTTAVA

PATRIMONIO

Art. 39 Patrimonio

Il patrimonio riferibile al Fondo PSMSAD è costituito dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Istituto, con vincolo di destinazione al Fondo PSMSAD.

Art. 40 Entrate

1. Costituiscono entrate riferibili al Fondo PSMSAD:
 - a) i contributi degli iscritti di cui all'art. 12 del presente regolamento;
 - b) le percentuali di cui all'art. 3 della legge 29.07.1949, n. 717;
 - c) i proventi di cui agli articoli 149 e 154, comma 2, della Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
 - d) il gettito dei diritti sulle opere cadute in pubblico dominio, a norma delle vigenti disposizioni di legge per la protezione del diritto d'autore;
 - e) i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge 18-8-2000, n. 248;
 - f) le somme incassate per lasciti, donazioni e altri atti di liberalità o legittimamente incamerate per qualsiasi altro titolo dall'Istituto, con vincolo di destinazione al Fondo PSMSAD.

SEZIONE NONA

ENTRATA IN VIGORE

Art. 41 Efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della determinazione presidenziale.

Art. 42
Norma transitoria

1. Le istanze già presentate dagli iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con riferimento alla data ed al numero di protocollazione delle stesse, saranno definite secondo la disciplina previgente di cui alla determinazione presidenziale n. 220 del 28 novembre 2012.